



**TENNACOLA SpA**  
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

---

TENNACOLA SPA – Sede legale Via Prati n. 20 - 63811 Sant’Elpidio a Mare (FM)  
Tel. 0734.858312 – Fax 0734.859067 – P.I. e C.F. 00157980442  
[www.tennacola.it](http://www.tennacola.it), e-mail: [info@tennacola.it](mailto:info@tennacola.it) – pec: [contrattitennacola@pec.it](mailto:contrattitennacola@pec.it)

## **GARA D’APPALTO**

### **PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL LIBERO MERCATO A SERVIZIO DELLE UTENZE DI TENNACOLA S.P.A.**

#### **Settori speciali**

PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018 (12 mesi)  
CIG: 71916945A1  
R.U.P.: Ing. Sergio Paolucci – Direttore Generale  
RESP. SETTORE IMPIANTI: Geom. Roberto Minnucci

## **CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO**

(da inserire nella Busta A – Documentazione amministrativa)

Firma Legale Rappresentante concorrente \_\_\_\_\_

**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA GARA..... 3**

1) Oggetto della gara

2) Criterio di aggiudicazione della gara

**DISCIPLINA ECONOMICA ..... 3**

3) Fatturazione e Pagamenti

4) Clausole dell'Impresa

5) Durata del contratto

6) Garanzia

**CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA FORNITURA ..... 4**

7) Quantità e caratteristiche generali della fornitura

8) Corrispettivi

9) Inclusioni ed esclusioni

10) Servizi ausiliari alla fornitura di energia elettrica

11) Penali

12) Spese del contratto

13) Responsabile della fornitura

14) Osservanza obblighi in materia di lavoro

15) Subappalto e cessione del contratto

16) Clausola risolutiva espressa

17) Risoluzione del contratto

18) Novazione soggettiva e recesso

19) Controversie

20) Clausole di riservatezza

21) Tutela dei dati personali

## CARATTERISTICHE GENERALI DELLA GARA

### 1) *Oggetto della gara*

La presente gara ha per oggetto la “FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLE UTENZE DI TENNACOLA S.P.A.” (di seguito cliente), per il periodo dal **01 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018** (12 mesi).

### 2) *Criterio di aggiudicazione della gara*

La gara avrà luogo con il criterio del prezzo più basso, mediante offerta a prezzo medio unitario espresso in EUR/MWh. Il prezzo medio unitario sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{Totale Cons annuo F1} \times \text{Prezzo F1}) + (\text{Totale Cons annuo F2} \times \text{Prezzo F2}) + (\text{Totale Cons annuo F3} \times \text{Prezzo F3})}{\text{Totale consumi annui F1+F2+F3}}$$

La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, nel Codice degli appalti, nel presente Capitolato e nei relativi allegati.

Il soggetto aggiudicatario della procedura di gara è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente Capitolato e del relativo contratto di appalto. Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall'assunzione della fornitura in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

Il fornitore si impegna ad adeguare gli impegni di prelievo, ai fini della migliore regolazione economica dello sbilanciamento, in base ai meccanismi e ai tempi previsti dalla normativa in vigore pro tempore, addossandosi comunque eventuali oneri conseguenti a sbilanciamenti eccedenti la soglia massima di tolleranza prevista dall'AEEGSI.

La fornitura dovrà essere gestita nel rispetto della normativa vigente.

## DISCIPLINA ECONOMICA

### 3) *Fatturazione e Pagamenti*

Fatturazione su base mensile tramite fatturazione multipunto. I pagamenti delle fatture verranno effettuati mediante bonifico bancario a 30 gg data fattura, previa esecuzione anche dei servizi ausiliari, parte integrante del servizio erogato.

### 4) *Clausole dell'impresa*

Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore o qualunque clausola apposta dal Fornitore stesso sulle sue fatture, note, corrispondenza, o altro, qualora in contrasto con il presente Capitolato o con altri documenti di gara.

### 5) *Durata del contratto*

Il contratto di fornitura decorrerà dalla data di attivazione.

Il Fornitore aggiudicatario dovrà garantire la corretta decorrenza della fornitura, pena la compensazione economica del danno subito a seguito di attivazione in tempi successivi alla data di decorrenza.

Alla sua scadenza non è necessaria la disdetta.

In nessun caso il contratto potrà essere tacitamente rinnovato.

Alla scadenza, naturale o anticipata, del contratto, il Fornitore uscente si impegna a prestare la massima collaborazione per il trasferimento di tutti i POD alla Società subentrante:

- terminando tutte le attività entro 1 mese dalla citata data di scadenza;
- fornendo a Tennacola un tracciato record con tutte le informazioni utili all'aggiudicatario per l'acquisizione dei punti di fornitura.

Tennacola SpA si riserva la facoltà di rinnovare il contratto in scadenza per un'ulteriore annualità, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale, salvo accettazione da parte del Fornitore.

## **6) Garanzia**

Il Cliente (Committente) non rilascerà alcuna garanzia. E' fatto obbligo al Fornitore di rilasciare, in sede di stipula del contratto, cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, D.Lgs. 50/2016, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, per un importo non inferiore al 10% (dieci per cento) del valore presunto della fornitura.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA FORNITURA**

### **7) *Quantità e caratteristiche generali della fornitura***

La fornitura di energia elettrica dovrà riguardare le utenze definite nell'Allegato A (Consumi e Anagrafica sedi prelievo), ove sono riportati anche i dati identificativi dei punti di prelievo. Si precisa che le utenze non possono essere interrotte per qualsiasi motivo.

La fornitura di energia elettrica dovrà essere effettuata dall'aggiudicatario sugli effettivi consumi di energia elettrica. I punti di consegna e i quantitativi di consumo mensili di energia elettrica degli ultimi tre anni, 2014 – 2015 – 2016, sono riportati nell'Allegato A "Consumi e Anagrafica sedi prelievo".

Il quantitativo annuo stimato della fornitura di energia elettrica per il periodo considerato è pari a MWh 6.390,105.

Resta inteso, come più sotto esplicitato (art. 11 Penali) che i consumi dichiarati non vincolano il Cliente, essendo essi suscettibili di variazioni in relazione alle esigenze del Cliente per effetto dell'aggiunta di ulteriori punti di fornitura, della chiusura e/o modifica delle caratteristiche dei punti di fornitura stessi.

### **8) *Corrispettivi***

I corrispettivi dell'energia elettrica saranno fissi per l'intero periodo di fornitura.

I prezzi dovranno essere espressi in €/MWh. La tariffa sarà espressa in forma F1, F2 e F3, dove F1, F2, F3 corrispondono alle fasce orarie previste dalla delibera AEEGSI 181/06 e s.m.i..

Anche in aderenza a quanto disposto con determinazione dall'A.N.AC. (deliberazione n. 3 del 18.03.08), la stazione appaltante non ha redatto alcun D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi), poiché non sono previsti pericoli da interferenze e pertanto non sono previsti costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la eliminazione di tali rischi.

I corrispettivi resi, definiti conformemente a quanto indicato nel corrente articolo, compensano in maniera esaustiva la corretta e completa esecuzione della prestazione di fornitura di energia elettrica.

All'appaltatore non è consentito reclamare nuovi e diversi compensi, attribuibili ad alcunché. Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere per la fornitura medesima, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

In tutti i casi in cui il fornitore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti ai sensi del presente capitolato, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

## 9) *Inclusioni ed esclusioni*

I prezzi dell'energia elettrica proposti dovranno includere:

oneri commercializzazione, oneri di sbilanciamento (art. 40 del. 111/06 AEEGSI), non arbitraggio (art. 41 del. 111/06 AEEGSI) , oneri per l'assegnazione dei diritto di utilizzo della capacità di trasporto (art. 43 del. 111/06 AEEGSI); CO2, Certificati Verdi, oneri di interconnessione e di congestione delle reti, import, CIP 6.

Non si intendono compresi nei corrispettivi indicati nel modulo di offerta, e pertanto saranno fatturati a parte dal Fornitore:

- oneri di trasporto e distribuzione;
- perdite di rete;
- oneri di dispacciamento (escluso sbilanciamento);
- imposte erariali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché l'IVA, salvo esclusioni di legge;
- oneri di sistema posti espressamente a carico del Cliente del mercato libero (Componenti A e UC, MCT);

Tutte le componenti citate sono da intendersi "passanti" (cioè senza oneri aggiuntivi), rispetto alle tariffe applicate dal distributore e dal trasportatore e poste espressamente a carico del Cliente da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema Idrico.

Le condizioni economiche contrattuali come sopra definite potranno essere disattese solo qualora disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che dovessero sopravvenire nel corso della durata della fornitura, le rendessero incompatibili col mutato assetto normativo.

## 10) *Servizi ausiliari alla fornitura di energia elettrica*

Il Fornitore dovrà inoltre assicurare i seguenti, ulteriori servizi:

- indicazione di un referente aziendale in grado di assistere il Cliente per tutte le pratiche di connessione, nonché per la gestione amministrativa della fornitura;
- invio fatture in formato elettronico e cartaceo agli indirizzi di posta elettronica indicati nell'Allegato A (Anagrafica sedi prelievo);
- visualizzazione su web delle fatture;
- dettaglio dei costi ovvero di tutte le componenti costituenti il prezzo mensile;
- il Fornitore dovrà inoltre inviare al Cliente copia del file di vettoriamento del Distributore utilizzato nell'ultimo ciclo di fatturazione;
- assistenza per la tutela degli interessi del Cliente nei confronti del Distributore e del trasportatore.

I servizi ausiliari esposti si intendono parte integrante della fornitura; il pagamento delle fatture sarà corrisposto nei tempi previsti solo dopo l'assolvimento di tutti i servizi ausiliari appena espressi. Il mancato assolvimento dei servizi potrà costituire giusta causa per la risoluzione del contratto in danno da parte di TENNACOLA SpA.

#### **11) Penali**

E' prevista l'irrogazione di una penale a carico del fornitore pari ad un importo di euro 500 per ogni ora di ritardo della fornitura. In ogni caso le penali irrogate non possono superare il 10 per cento dell'importo contrattuale.

#### **12) Spese del contratto**

I Fornitori si impegnano a garantire le quotazioni espresse durante la fase di gara fino alla data dell'eventuale aggiudicazione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, **comprese quelle** sostenute per la pubblicazione **obbligatoria del bando di gara**, ivi compresa la registrazione, i bolli, i diritti di segreteria, le copie ed ogni onere di qualsiasi natura compresi quelli di natura fiscale, stimati in € 4.000,00 circa, sono posti completamente a carico del Fornitore.

#### **13) Responsabile della fornitura**

Il soggetto aggiudicatario dovrà nominare un responsabile della fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il fornitore, di cui dovrà indicare nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di fax, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica.

Il responsabile della fornitura sarà referente nei confronti della stazione appaltante.

#### **14) Osservanza obblighi in materia di lavoro**

L'appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, prevenzione ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e deve in ogni momento a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avervi provveduto.

L'appaltatore, inoltre, si obbliga ad assicurare l'adempimento della fornitura nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Antecedentemente all'effettuazione di ciascun pagamento, la stazione appaltante verifica d'ufficio la regolarità contributiva dell'appaltatore mediante richiesta di emanazione di un DURC (documento unico di regolarità contributiva) e fiscale (mediante acquisizione della certificazione dell'Agenzia delle Entrate), sin tanto che non sia attestata la regolarità di tutte le posizioni, sospende i pagamenti di ogni corrispettivo, senza che ciò comporti gli effetti indicati agli articoli 1218 e seguenti del codice civile.

L'ufficio presso cui i partecipanti al procedimento di gara possono chiedere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e delle condizioni di lavoro è la Direzione Provinciale del Lavoro.

#### **15) Subappalto e cessione del contratto**

L'appaltatore, impresa singola o associata, è tenuto ad eseguire in proprio tutte le prestazioni che sono comprese nel contratto di appalto; tuttavia, nel rispetto della normativa vigente, potrà concedere in subappalto una quota non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

A tal fine, ai sensi dell'art. 105, D.lgs. 50/16, i concorrenti sono tenuti ad indicare nell'offerta le parti di servizio che intendano eventualmente subappaltare a terzi, fermo restando che la relativa autorizzazione sarà concessa da Tennacola SpA solamente ove sussistano tutti i presupposti tassativamente indicati dal citato art. 105.

L'indicazione di cui sopra lascia impregiudicata la responsabilità del prestatore principale.

Ove i concorrenti non indichino, in sede di offerta, la quota di servizio che intendono eventualmente subappaltare, la mancanza della prescritta dichiarazione comporta l'impossibilità, per l'appaltatore, di ricorrere al subappalto e conseguentemente l'obbligo di portare a termine in proprio tutte le prestazioni appaltate, nonché, per Tennacola SpA l'inibizione assoluta a concedere l'autorizzazione al subappalto.

I pagamenti a favore dei subappaltatori resteranno a carico dell'appaltatore; è fatto obbligo a quest'ultimo di trasmettere a Tennacola SpA, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In mancanza della trasmissione di tali documenti, Tennacola SpA potrà sospendere il pagamento dei corrispettivi fino a quando l'appaltatore non dia prova di aver ottemperato agli obblighi di cui sopra.

Fatto salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.lgs. 50/16, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata a Tennacola SpA a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.

#### **16) Clausola risolutiva espressa**

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- a) sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti prescritti dal presente capitolato e dal disciplinare per la prestazione della fornitura;
- b) interruzione della fornitura per tre giornate anche non consecutive, durante la durata dell'appalto, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell'appaltatore;
- c) frode del fornitore;
- d) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti;
- e) penali applicate per un importo complessivamente superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- f) mancato reintegro della cauzione definitiva sino all'importo originariamente prestato entro il termine di 30 giorni decorrenti dallo spirare di quello indicato all'articolo 19, primo comma, ultimo periodo;
- g) indebita cessione anche parziale del contratto;
- h) fallimento del fornitore;
- i) fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti del fornitore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frode nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti

comunque interessati alla fornitura, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;

l) cessazione dell'attività da parte del fornitore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l'assunzione della fornitura;

m) ritardo nei tempi di attivazione della fornitura per fatti imputabili al fornitore eccedente i sessanta giorni naturali e consecutivi dall'ordine.

Quando si verificano una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., la stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.

In caso di risoluzione del contratto, il fornitore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta automaticamente incamerata da parte della stazione appaltante, salvo il diritto da parte della stessa al risarcimento del maggior danno subito. Tra i danni ulteriori si considerano anche quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento della fornitura ad un nuovo soggetto aggiudicatario.

### **17) Risoluzione del contratto**

Salvi i casi di risoluzione di diritto del contratto indicati al precedente articolo la stazione appaltante ricorre alla risoluzione del contratto per grave inadempimento degli obblighi contrattuali del fornitore indicati nel presente capitolato ed a quanto previsto dalla deliberazione 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08.

L'inadempimento è contestato mediante intimazione scritta ad adempiere entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata a.r., con l'avvertimento che in mancanza il contratto si intende risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., salvo che siano date da parte del fornitore giustificazioni ritenute valide dalla stazione appaltante.

Rimane salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.

In caso di risoluzione contrattuale in danno, la stazione appaltante ha la facoltà di prelevare tutta la documentazione tecnica ed ogni altra pertinenza detenuta dal fornitore, per l'uso proprio, illimitato nel tempo, senza null'altro dovere.

### **18) Novazione soggettiva e recesso**

Ai sensi dell'articolo 21 sexies della legge 241/90, la stazione appaltante può recedere dal contratto:

a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;

b) laddove il fornitore, pur dando corso all'esecuzione della fornitura, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti dagli eventuali provvedimenti di pubbliche autorità che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del presente appalto non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi ad essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla



richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro il detto termine di 60 (sessanta) giorni, la parte che vi abbia interesse potrà recedere.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante al fornitore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui si vuol far valere il recesso, che coinciderà con il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui si è esercitato il recesso.

In caso di recesso, il fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

### **19) Controversie**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto cui il presente capitolato è riferito, sarà competente in via esclusiva il Foro di Fermo.

### **20) Clausole di riservatezza**

Durante il periodo di durata del contratto, ciascuna parte si impegna a non divulgare informazioni relative al contratto stesso, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi alla fornitura oggetto del contratto.

### **21) Tutela dei dati personali**

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 196/2003.

Coerentemente con quanto sancito da tale codice, il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 (articolo 14), alla stazione appaltante compete altresì l'obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti in materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della stazione appaltante necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolare:

- a) i dati personali dei concorrenti riportati negli allegati di gara e nell'offerta tecnica sono raccolti, letti e conservati ai fini dell'espletamento delle procedure di gara (per la verifica dei requisiti giuridici, morali ed amministrativi e della capacità tecnico-economica del concorrente all'esecuzione della fornitura) nonché dell'aggiudicazione della gara, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- b) i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ed elaborati, oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l'esecuzione del contratto, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e per la tutela dei diritti contrattuali;
- c) l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità può determinare l'impossibilità della stazione appaltante a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. 196/2003.

Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell'ambito dell'accertamento del requisito di idoneità morale dei partecipanti, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, espressamente autorizzato con l'autorizzazione 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, è effettuato secondo quanto ivi prescritto. Qualora la stazione appaltante venga a conoscenza, ad opera dell'interessato di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 196/2003 non possono essere utilizzati in alcun modo.

I dati personali vengono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni, ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui possono accedere, e quindi venirne a conoscenza, i responsabili e gli incaricati, espressamente designati da Tennacola SpA tra il personale in forza ad altri uffici della stazione appaltante che gestiscono i contratti, la contabilità o che svolgono attività attinenti.

I dati possono essere comunicati:

- a) a istituti bancari per la gestione dei pagamenti;
- b) a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
- c) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla stazione appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 196/2003.